



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRESIDENZA

Decreto n. 84/25

Benevento, 01-7-2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f.

- Premesso che in data 01.07.2025, tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, è stato sottoscritto presso questo Ufficio il *"Protocollo di intesa su base locale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio a spese dello stato (materia civile)"*;
- considerato che il suddetto protocollo ha lo scopo di assicurare un più ordinato, omogeneo e rapido svolgersi delle varie fasi in cui si articola l'ammissione al patrocinio a spese dello stato dei cittadini meno abbienti ex D.P.R. n.115/2002 e la liquidazione degli onorari spettanti ai loro difensori;

DECRETA

l'adozione del Protocollo d'Intesa di cui in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione, ai Magistrati civili, ai Direttori, agli Uffici del Giudici di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Benevento.

Il Presidente del Tribunale f.f.
dott. Ennio Ricci



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

PROTOCOLLO DI INTESA SU BASE LOCALE PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE)

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato attingendo alle buone pratiche in uso presso altri Uffici giudiziari.

Lo scopo è quello di assicurare un più ordinato, omogeneo e rapido svolgersi delle varie fasi in cui si articola l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei cittadini meno abbienti ex DPR n. 115/2002 e la liquidazione degli onorari spettanti ai loro difensori anche tenuto conto del DM 13 Agosto 2022 n. 147.

L'obiettivo è stato perseguito:

- a) indicando la misura di compensi *standard* per controversie caratterizzate da analoghe problematiche e difficoltà sostanzialmente equiparabili, misura da cui peraltro è sempre possibile discostarsi tenendo conto della specificità del caso concreto;
- b) fornendo chiarimenti ed indirizzi interpretativi sui vari passaggi procedurali che conducono all'emissione del decreto di liquidazione e su alcuni profili problematici che l'applicazione del DPR n. 115/002 pone.

Una maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti in materia è funzionale ad assicurare in modo più efficace il diritto di difesa dei cittadini meno abbienti.

INDICAZIONI DI MASSIMA

Le seguenti indicazioni riguardano la quantificazione del compenso da liquidare nel "*contenzioso familiare*"; ferma la diversa valutazione collegata alle peculiarità della singola fattispecie.

Gli importi si intendono già dimezzati ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.

A - Separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto

- A.1 - € 1.200,00;

- **A.2 - € 1.500,00** in presenza di trasferimenti immobiliari

B. Separazioni e divorzi giudiziali non contumaciali

- **B.1 - € 1.500,00** se si raggiunge un accordo nella prima udienza nella fase di merito;
- **B.2 - parametri ex D.M. n. 147/22** (ove applicabili *ratione temporis*) se il giudizio prosegue con le conseguenti fasi di trattazione, istruzione probatoria e decisoria.

C. Separazioni e divorzi giudiziali contumaciali

- **C.1 - 1.700,00** se il procedimento viene rimesso in decisione all'esito della prima udienza;
- **C.2 - parametri ex D.M. n. 147/22** (ove applicabili *ratione temporis*) se il giudizio prosegue con le conseguenti fasi di trattazione, istruzione probatoria e decisoria.

D. Modifica delle condizioni di separazione - Revisione delle condizioni di divorzio - Regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli naturali

- **D.1 - € 1.200,00** se vi è ricorso congiunto;
- **D.2 - € 1.500,00** se il procedimento, contenzioso, si esaurisce in un'unica udienza;
- **D.3 - parametri ex D.M. n. 147/2022** (ove applicabili *ratione temporis*) se viene svolta attività istruttoria.

E. Altri procedimenti propri del 'contenzioso familiare' (ad es. ex artt. 156 cc, 316 bis cc, 709 ter cpc)

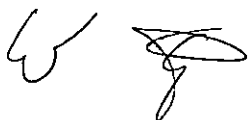
- **E.1 - parametri ex D.M. n. 147/22** (ove applicabili *ratione temporis*) se viene svolta attività istruttoria.

F. Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto

- **F.1 - € 1.400,00**
- **F.2 - € 1.700,00** in presenza di trasferimenti immobiliari.

Fattori correttivi in aumento:

- a) assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: 20%



INDICAZIONI OPERATIVE

G.1 - Fattispecie in cui la parte può stare in giudizio personalmente

Poiché la *ratio* dell'istituto è quella di garantire a tutti coloro che non abbiano i mezzi economici necessari ad un'adeguata difesa in giudizio la possibilità di ricorrere all'istituto dell'assistenza legale gratuita, ex combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost., si ritiene che rientrino nell'ambito applicativo dell'istituto anche quei giudizi per i quali sia normativamente prevista la facoltà della parte di stare in giudizio personalmente o di compiere personalmente attività giudiziali, a condizione naturalmente che la parte ritenga di farsi assistere da un difensore.

G.2 - Valutazione del reddito

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, non si deve tener conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, trattandosi di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare.

L'autonoma configurazione del reddito imponibile cui si riferisce l'art.76.1 D.P.R. n. 115/2002 comporta invece la rilevanza del reddito lordo e anche dei redditi non assoggettabili a imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (cfr. tra le altre Cass. pen. n. 12257/2015).

Nei casi di omessa dichiarazione, i redditi vanno accertati, ai fini qui rilevanti, ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, e dunque anche alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; pertanto, in chiave presuntiva rilevano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti (per tutte, Cass. n. 2405/2014).

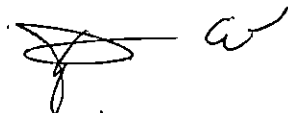
In breve, ciò che rileva in questa sede è l'effettività del reddito in tutte le sue possibili componenti. Si tratta di indirizzo interpretativo più volte confermato dalla suprema Corte, la quale ha sottolineato che qualsiasi introito percepito dall'istante con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite di cui all'art.76.1.

G.3 - Cumulo dei redditi

Ai fini dell'ammissione, la somma dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi (art. 76.2 D.P.R. n. 115/2002) non deve superare il limite normativo, che attualmente è fissato in € 12.838,01.

Ai fini del calcolo dei redditi per essere ammessi al gratuito patrocinio, rilevano anche quelli del/della convivente.

Con ordinanza n. 18134/2023 della Corte di Cassazione Sez. II Civile si è affermato che *“il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio*



è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, tra i quali rientrano anche i conviventi”.

Si procede al cumulo dei redditi anche nei procedimenti di separazione e divorzio; la regola del cumulo non si applica solo con riguardo ai familiari conviventi rispetto ai quali vi è conflitto con l'istante (art.76.4), sicché va tipicamente escluso dal computo il reddito del coniuge in conflitto.

L'elevazione del limite prevista dall'art. 92 (*Euro1032,91 per ognuno dei familiari conviventi*) vale solo per il processo penale, come si ricava dalla clausola di salvezza di cui all'art.76.2 (*salvo quanto previsto dall'articolo 92*), il quale rientra nel titolo I del D.P.R. (parte III), contenente le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato in relazione a tutti i tipi di processo. Deve rimarcarsi, al riguardo, che l'art. 92 rientra nel titolo II (*Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*), trattandosi pertanto di norma dettata in via esclusiva per il processo penale.

G.4 - Revoca o rinuncia al mandato difensivo

In questi casi il difensore precedente mantiene il suo diritto in virtù dell'ammissione originaria, che vale anche in rapporto al nuovo difensore, il quale pertanto non deve chiedere nuovamente l'ammissione al patrocinio.

G.5 - Presentazione dell'istanza di liquidazione e decreto di liquidazione

Al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall'art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015 n. 208 (*“77 decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deposita l'istanza di liquidazione osservando, ove possibile, i seguenti termini:

- per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
- per il rito lavoro: contestualmente all'udienza di discussione;
- per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l'udienza in camera di consiglio.

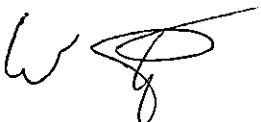
Il difensore deposita, nei termini sopra indicati, l'istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati curando l'esatta e completa indicazione dei dati propri, dei dati del procedimento, dei dati della persona rappresentata e dei riferimenti al provvedimento di ammissione al patrocinio.

L'istanza di liquidazione deve contenere l'indicazione delle attività difensive svolte per ciascuna fase.

Unitamente all'istanza di liquidazione, il difensore deposita la delibera di ammissione al patrocinio e la domanda di ammissione.

Conseguentemente, con l'istanza di liquidazione vanno prodotti:

- 1) certificato o autocertificazione di stato di famiglia;
- 2) le dichiarazioni dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi, 'coprendo' il periodo



ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento; infatti ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento (per tutte, Cass. pen. n. 46382/2014); nel caso di totale assenza di redditi, la parte dovrà produrre attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla mancata presentazione, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, nel periodo interessato, di dichiarazione dei redditi, nonché dichiarazione ISEE;

3) le comunicazioni relative alle variazioni reddituali ex art. 79.1 lett. d), coi relativi riscontri documentali;

4) l'autocertificazione del difensore in merito alla iscrizione negli elenchi ex artt. 80 e 81 nel periodo di svolgimento delle prestazioni professionali in questione; non è infatti dovuta la liquidazione per le prestazioni rese quando l'avvocato non era ancora iscritto ovvero non era più iscritto.

Nel caso in cui la documentazione in questione non venga prodotta, o venga prodotta in modo incompleto, il Giudice si riserva di provvedere alla liquidazione all'esito delle opportune verifiche, che potranno essere delegate alla Guardia di Finanza, con conseguente dilatazione dei tempi di chiusura del procedimento.

La liquidazione va effettuata con l'emissione di apposito decreto di pagamento (artt. 82 e 83). Nei casi di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, con condanna alle spese a favore della parte ammessa, il giudice in sentenza (o comunque nel provvedimento che definisce la lite) deve disporre testualmente che *il pagamento sia eseguito a favore dello Stato* (cfr. Cass. n. 31928/2023 - art. 133).

Poiché non vi deve essere coincidenza tra l'importo liquidato nel decreto di pagamento e quello oggetto della statuizione sulle spese in sentenza (cfr. Corte Cost. n. 64/2024), si richiede che nella nota spese l'avvocato evidenzi chiaramente che vi è ammissione al patrocinio, onde consentire al giudice una liquidazione.

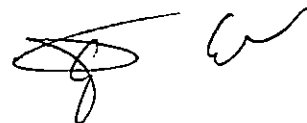
G.6 - Attività stragiudiziale

L'attività professionale di natura stragiudiziale è esclusa dal patrocinio a spese dello Stato, tranne quando sia espletata in vista di una successiva azione giudiziaria; in tal caso il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare (Cass. S.U. n. 9529/2013).

La Suprema Corte ha chiarito che *"devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio"* (Cass. n. 24723/2011).

Secondo l'opinione preferibile, tali conclusioni vanno coordinate con le fattispecie di mediazione obbligatoria, ove la fase stragiudiziale è strumentale (cfr. Cass. n. 24723/2011) alla prestazione giudiziale e quindi rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art.74.

G.7 - Decorrenza degli effetti dell'ammissione



Siccome nel processo civile — diversamente da quello penale — manca al riguardo una disciplina esplicita in seno al D.P.R. n. 115/2002, non deve necessariamente assumersi come riferimento la delibera del consiglio dell'ordine ex art. 126. Infatti, come giustamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità *"il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione... porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile"*; pertanto, l'avvocato ha diritto al riconoscimento delle voci di spesa strettamente collegabili all'atto introduttivo, sul presupposto dell'avvenuto deposito presso il consiglio dell'ordine, in data anteriore a tale atto, dell'istanza di ammissione al patrocinio; e ciò dunque a prescindere dalla data della delibera di ammissione (Cass. n. 24729/2011, esplicitamente richiamata dalla circolare n. 43/2015 del Ministero della Giustizia).

In ogni caso, gli effetti non possono decorrere da epoca anteriore alla domanda, vertendosi in materia di diritti rimessi alla disponibilità della parte.

G.8 - Stranieri extracomunitari

Per gli stranieri extracomunitari non residenti nel territorio dello Stato cui il codice fiscale non sia ancora stato attribuito, la regola di cui all'art. 79.1 lett. b), relativa all'indicazione dei codici fiscali dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, è derogata nel senso che è sufficiente indicare i dati di cui all'art. 4 D.P.R.n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), ossia cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio all'estero (Corte Cost. n. 144/2004).

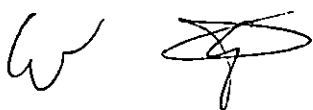
G.9 - Redditi prodotti all'estero

Con riguardo ai cittadini appartenenti a Stato extracomunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Dunque l'autorità consolare non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati di cui eventualmente disponga, dovendo verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione e indicando gli accertamenti eseguiti.

Va rimarcato che per i procedimenti penali l'art. 94.2 prevede la possibilità di sostituire la certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, mentre difetta analoga previsione per i giudizi civili. Si condivide pertanto la dottrina favorevole all'estensione applicativa della norma — in chiave di logica e razionalità - qualora il cittadino extracomunitario sia impossibilitato a produrre il documento consolare e documenti tale impossibilità o con una dichiarazione in tal senso dello stesso Consolato o con la produzione della corrispondenza, rimasta senza riscontro, attestante le vane richieste di rilascio della certificazione in discorso.

G.10 - Revoca del provvedimento di ammissione.

Il giudice, ai sensi dell'art. 127.4, può sempre verificare l'effettività e permanenza delle condizioni di ammissione al patrocinio facendone richiesta all'ufficio finanziario competente; ciò che ovviamente condiziona l'emissione del decreto di pagamento e fonda in ipotesi la



revoca del provvedimento di ammissione.

Quanto al mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca, lo stesso va individuato, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113, ma nell'art. 170, da ritenersi estensibile anche alla revoca; si tratta infatti di norma che contempla un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione (Cass.n.21685/2013; Cass.n.13807/2011).

I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Ennio Ricci



La Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Stefania Pavone

